NORME IN MATERIA DI LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO, DI ALLOGGI DI EDILIZIA AGEVOLATA E DI PRESTITI EMESSI DALLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 7

Nell'articolo 1, primo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 398, le parole "non piu' di due dipendenti" sono sostituite dalle seguenti: "non piu' di quattro dipendenti". Nell'articolo 1, ultimo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 398, le parole "con la collaborazione di dipendenti purche' in numero non superiore a due" sono sostituite dalle seguenti: "con la collaborazione di dipendenti purche' in numero non superiore a quattro". L'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 19 maggio 1976, n. 398, e' sostituito dal seguente: "L'affitto dell'azienda dei commercianti ambulanti comporta per il periodo corrispondente alla durata dell'affitto stesso, il trasferimento dell'autorizzazione alle condizioni di cui al comma precedente".

Versione in vigore dal 28 luglio 1987, non più in vigore dal 27 settembre 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di locazione di immobili ad uso non abitativo, di alloggi di edilizia agevolata e di prestiti emessi dalle ferrovie dello Stato
Estremi	Decreto-legge 27 luglio 1987, n. 302
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-locazione-di-immobili-ad-uso-non-abitativo-di-1987/art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it